

REGOLAMENTO INTERNO
CONSORZIO ARTIGIANATO ARTISTICO E DI QUALITÀ TRENTINO
MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA IL 21 MARZO 2005

ART. 1

Il presente regolamento interno forma parte integrante dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio "Artigianato Artistico e di qualità Trentino"

Esso obbliga tutti i consorziati al pieno e totale rispetto delle norme contenute e disciplina in particolare il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio, i rapporti tra il Consorzio, le imprese consorziate ed i terzi e quant'altro necessario per l'operatività del Consorzio stesso.

Il regolamento è approvato dall'assemblea dei consorziati su proposta del Consiglio Direttivo; all'assemblea spetta anche il compito di deliberare sulle eventuali modifiche e integrazioni.

ART. 2

Possono essere ammesse a fare parte del Consorzio le imprese che abbiano i requisiti richiesti dallo statuto consortile e che, inoltre, risultino in regola con le leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa e di igiene e sicurezza sul lavoro.

L'ammissione al Consorzio è fatta su istanza scritta dell'impresa interessata diretta al Consiglio Direttivo.

Essa dovrà contenere i dati anagrafici della ditta, una dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e del Regolamento interno e la dichiarazione di conformità dei beni prodotti.

Sulla domanda di ammissione si pronuncia in maniera insindacabile il Consiglio Direttivo.

L'impresa ammessa sarà tenuta al versamento della quota consortile e della tassa di ammissione entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta accettazione.

La tassa di ammissione è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

I nuovi consorziati saranno ammessi con la quota consortile di € 774,68 e la tassa di ammissione.

In ogni caso il provvedimento di adesione al Consorzio potrà dirsi perfezionato solamente dopo il versamento dei contributi di cui sopra.

ART. 3

I Consorziati sono tenuti a collaborare non solo economicamente, ma anche moralmente all'attività del Consorzio affinché lo stesso possa operare e progredire nel migliore dei modi a vantaggio delle imprese consorziate e dei terzi.

I comportamenti dei consorziati nei confronti dei terzi (acquirenti, visitatori, ecc..) dovranno attenersi ai principi di buona educazione e del vivere civile.

ART. 4

Per il proseguimento degli obiettivi previsti il Consorzio promuove, anche in concorsi con soggetti, pubblici e privati, fondazioni, confederazioni sindacali artigiane e delle piccole imprese, associazioni ed altri consorzi di imprese:

- a. L'organizzazione e la gestione di rassegne e di esposizioni tematiche di manufatti che documentino l'evoluzione della tecniche a e degli stili legati alle produzioni realizzate nel campo delle lavorazioni artistiche e di qualità.
- b. La realizzazione di pubblicazioni, cataloghi, supporti audiovisivi e multimediali che illustrano l'evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive ed i valori intrinseci delle produzioni dell'artigianato artistico e di qualità nonché la promozione di ogni altra azione per diffondere la cultura e la tradizione dei mestieri anche con scopi didattici.
- c. La partecipazione delle imprese artigiane operanti nei settori delle lavorazioni artistiche e di qualità a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale sia in Italia che all'estero.
- d. Ogni altra iniziativa ritenuta utile ed opportuna per la valorizzazione dell'artigianato artistico e di qualità.

ART. 5

Il Consorzio potrà inoltre partecipare a mostre di carattere locale, nazionale ed internazionale con le imprese consorziate.

Possono partecipare alle mostre tramite il Consorzio solo le imprese consorziate che dovranno farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo; il Consiglio potrà valutare la partecipazione di imprese non consorziate che ne facciano richiesta scritta motivandone la delibera.

Le condizioni per queste partecipazioni saranno determinate dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio fisserà il programma annuale delle fiere in armonia con il progetto presentato alla Provincia Autonoma di Trento per l'ottenimento dei contributi previsti dalle normative vigenti.

La decisione definitiva circa la partecipazione sarà presa al raggiungimento di un numero minimo di adesioni che potrà variare a seconda delle manifestazioni.

Le domande di partecipazione alle fiere e mostre redatte su apposito modulo messo a disposizione dal Consorzio, saranno accettate solo dopo il pagamento dell'acconto previsto.

Le quote a saldo avranno la scadenza determinata dal Consiglio Direttivo.

Il mancato pagamento di eventuali saldi, con scadenze a fiera avvenuta, prevede l'esclusione dalle manifestazioni successive se non pagate in anticipo .

Per la reiterata insolvenza relativa alla partecipazione a fiere e mostre è applicabile l'articolo 7.2 b dello statuto.

L'ordine cronologico di ricevimento delle domande di partecipazione sarà adottato quale criterio prioritario di assegnazione degli spazi. Fatta eccezione per problemi tecnici di disposizione degli spazi, la partecipazione ad edizioni precedenti costituisce priorità.

Il Consiglio Direttivo del Consorzio si riserva il diritto di rifiutare l'ammissione alla manifestazione qualora esso ritenga, a suo insindacabile giudizio, che il richiedente non presenti i necessari requisiti di idoneità. Il rifiuto di ammissione non può dar luogo ad alcun indennizzo a titolo di danno o di interesse.

I prodotti esposti dovranno essere di alta qualità e di valore artigianale.

Sono tuttavia ammessi all'interno degli allestimenti quei componenti non prodotti dalle aziende espositive solo se di complemento ai manufatti e se non inerenti all'attività aziendale; tali complementi non potranno in nessun modo essere reclamizzati.

Il valore aggiunto alla materia lavorativa deve essere parte prevalente del manufatto.

L'allestimento dello stand dovrà rispettare i principi di estetica e i contenuti caratteristici della manifestazione.

Sono escluse dalle mostre le ditte che assemblano materie non prodotte nei loro laboratori e quelle che svolgono artigianato di servizio.

Le domande di partecipazione alle mostre saranno accettate solo se i prodotti che si intendono esporre corrispondono a quanto sopra elencato.

Le aziende che, pur dichiarando la produzione propria degli oggetti esposti, presentino all'interno del proprio stand manufatti non corrispondenti ai punti sopra citati saranno escluse dalle edizioni successive.

In caso di mancata accettazione della domanda sarà restituito l'importo versato a titolo di acconto.

L'assegnazione degli spazi spetta al Consiglio Direttivo, del Consorzio in accordo con l'ente organizzatore della manifestazione, dopo aver raccolto le necessità dei singoli espositori.

La domanda di partecipazione, dal momento della sua presentazione, è irrevocabile e vincolante per il consorziato che la presenta. Chi, dopo avere presentato la domanda di partecipazione, non prende parte alla manifestazione è obbligato a darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo almeno 10 giorni prima dell'apertura indicandone e documentandone i motivi, fatta salva l'accettazione dei medesimi da parte del Consiglio Direttivo, la mancata partecipazione non dà diritto al rimborso di quanto versato a titolo di acconto e non esonera dal pagamento di quanto eventualmente ancora dovuto a saldo del canone di partecipazione.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione l'espositore si impegna a partecipare alla manifestazione nello stand che gli verrà assegnato e ad accettare senza riserve il relativo regolamento, anche quello "tecnico", e tutte le prescrizioni integrative che verranno in qualsiasi momento adottate dagli organizzatori, in accordo con il Consorzio, nell'interesse generale della manifestazione.

Il consorziato è libero di partecipare individualmente per propria iniziativa a qualsiasi fiera, ivi comprese quelle a partecipazione collettiva di cui al presente articolo. In questo caso il consorziato non beneficerà delle speciali condizioni previste.

ART. 6

Il Consiglio direttivo elaborerà il progetto annuale per le attività di promozione, marketing, partecipazione a fiere e mostre comunque quant'altro necessario per lo sviluppo delle attività del Consorzio.

Tale progetto sarà illustrato ai consorziati.

Ove ne sussistono i requisiti, il Consiglio Direttivo presenterà le richieste di finanziamento agli enti competenti per l'erogazione delle relative agevolazioni.

ART. 7

Il Consiglio Direttivo, per i poteri che gli sono stati conferiti dallo statuto e dall'Assemblea, potrà deliberare le spese di cui necessita il Consorzio per il suo funzionamento.

ART. 8

Come previsto dall'art. 12.4 e 13.1 dello Statuto, i componenti del Consiglio Direttivo ed i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti hanno diritto al rimborso delle spese ed ai gettoni di presenza nella misura stabilita dall'Assemblea dei Soci.

- Per tutti i componenti del Consiglio Direttivo sarà predisposta una polizza assicurativa "Kasko" collettiva per la copertura dei rischi per i trasferimenti legati all'attività del Consorzio.

ART. 9

I Consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

ART. 10

Eventuali infrazioni alle disposizioni dello statuto e del regolamento sono soggette a penalità. L'entità delle stesse può variare, a seconda della gravità dell'infrazione, da un minimo di € 258,22 ad un massimo di € 774,68 . Il Consiglio Direttivo stabilirà di volta in volta l'ammontare della penalità: Per le modalità di applicazione si farà riferimento all'art. 21.1 dello statuto.

ART. 11

Il Consorzio, su concessione dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento che ne è proprietaria, gestisce il marchio di eccellenza "Trentino Art" per i manufatti dell'artigianato artistico e di qualità, regolarmente registrato presso l'Ufficio Centrale Brevetti in Roma e tutelato in sede europea, per proseguire le seguenti finalità:

- a. Tutela dei requisiti di professionalità e di origine della produzione dell'artigianato artistico e di qualità della Provincia Autonoma di Trento;
- b. Qualificazione e innovazione delle lavorazioni attuate sotto il profilo stilistico, tecnologico, dei materiali e dei processi utilizzati nonché stimolo e difesa dell'artigianato locale il cui prestigio deriva da una esperienza unica e da una tenace applicazione nel lavoro creativo di eccezionale qualità;

- c. Demarcazione tra la produzione protetta dal marchio e quella immessa sul mercato a solo fini commerciali;
- d. Valorizzazione delle produzioni realizzate sia sul mercato interno che su quello internazionale;
- e. Acquisizione di documentazioni concernenti le origini, lo sviluppo storico ed i percorsi evolutivi delle lavorazioni;
- f. Divulgazione e diffusione della conoscenza delle tecniche di produzione e dei requisiti di manualità e professionalità insiti nelle lavorazioni artistiche e tipiche;
- g. Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di nuove imprese tramite progetti di recupero e rivitalizzazione di attività tradizionali o artistiche locali;
- h. Difesa dell'acquirente garantendo con la marchiatura dell'oggetto acquistato la sua provenienza da laboratori operanti nel Trentino.

ART. 12

Per la gestione del marchio al Consorzio compete predisporre gli strumenti necessari all'attribuzione dello stesso e sorvegliarne la corretta applicazione, secondo apposito e separato regolamento soggetto all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 13

Indipendentemente da quanto previsto dallo statuto, il Consiglio Direttivo è tenuto ad informare gli associati sull'attività del Consorzio. Le forme ed i modi di informazione saranno stabilite dal Consiglio stesso.